Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042
www.studiocarlassara.it

Torino, 02.03.2026

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: imposta sostitutiva incrementi retributivi a seguito di rinnovi contrattuali

L'articolo 1, comma 7, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto, a favore dei lavoratori dipendenti, un trattamento fiscale agevolato sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026 a seguito di rinnovi dei CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In particolare, questi incrementi retributivi sono assoggettati ad un'imposta, in sostituzione dell'ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, **nella misura del 5%.**

Questa agevolazione, che il datore di lavoro deve attuare automaticamente, si applica soltanto a quei lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente nell'anno 2025 non superiore a 33.000 €, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Pertanto, il modulo allegato dovrà essere restituito sottoscritto e datato esclusivamente da quei lavoratori che:

- **dipendenti già in forza nel 2025 che non intendono usufruire dell'agevolazione** cui sopra in quanto, nel corso del 2025 hanno avuto altri redditi da lavoro dipendente non comunicati all'attuale datore di lavoro che, se sommati con i redditi erogati da quest'ultimo sempre nel 2025, superino la soglia dei 33.000 euro

- **dipendenti assunti nel corso del 2026** che per l'applicazione dell'agevolazione cui sopra, devo indicare nell'apposito spazio il reddito percepito nel corso del 2025, oppure di non aver percepito redditi da lavoro dipendente.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042
www.studiocarlassara.it

Con l'ultimo capoverso della dichiarazione, **tutti i lavoratori interessati all'agevolazione** possono richiedere la sua applicazione solo in sede di conguaglio di fine anno, busta paga del mese di dicembre, o di fine rapporto.

Senza effettuare quest'ultima scelta, pertanto non restituendo il modulo, l'agevolazione verrà erogata mensilmente.

Il modulo in oggetto verrà allegato, con apposito file PDF, alle buste paghe del mese di febbraio e dovrà essere restituito in Studio, per i soli lavoratori interessati, **entro la scadenza del 23.03.2026**

Cordiali saluti.

Studio Carlassara